



Diritto e Processo Amministrativo

I limiti dell'errore revocatorio: tra abbaglio dei sensi, giurisdizione domestica e denegata giustizia

Nota a Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2023, n. 8265

di [Giacomo Biasutti](#)

22 novembre 2023

Sommario: 1. [La vicenda processuale e la questione sottoposta al Consiglio di Stato nel giudizio rescindente](#) – 2. [La decisione: i parametri di riferimento dell'errore di fatto revocatorio](#) – 3. [La decisione della fase rescissoria](#) – 4. [Sui limiti di rilevanza revocatoria dell'errore processuale](#) – 5. [Difetto di pronuncia e denegata giustizia: sulla possibile concorrenza dei mezzi di censura](#) – 6. [Interazione tra pregiudiziale sportiva, errore revocatorio e denegata giustizia](#) – 7. [Conclusioni](#)

1. La vicenda processuale e la questione sottoposta al Consiglio di Stato nel giudizio rescindente

La vicenda sottoposta al Consiglio di Stato trae origine dalla giustizia domestica sportiva^[1], ove la società calcio Chievo Verona (poi sottoposta a procedura concorsuale e rappresentata dunque in giudizio dalla propria curatela fallimentare) aveva impugnato il provvedimento della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche – COVISOC^[2] che accertava il mancato rispetto degli obblighi tributari cui le società calcistiche erano tenute sulla base del *Manuale delle licenze* redatto dalla F.I.G.C. Dapprima, la A.C. Chievo Verona s.r.l. presentava ricorso avverso detta decisione avanti al Consiglio Federale, il quale tuttavia nel respingere il gravame disponeva ulteriormente l'esclusione dal campionato di serie B della società^[3]. A sua volta la decisione consiliare veniva censurata avanti al Collegio di garanzia^[4] che tuttavia rigettava a sua volta le contestazioni elevate avverso i provvedimenti.

Indi, la società interponeva ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio, censurando a seguire con motivi aggiunti l'ulteriore provvedimento federale di svincolo dei giocatori e contestando -per la prima volta avanti al giudice amministrativo- il c.d. *Sistema delle licenze nazionali*^[5]. In via derivata, peraltro, la società censurava l'illegittimità dei provvedimenti perché basati su disposizioni di legge a loro volta ritenute incostituzionali dacché non avevano esteso la normativa emergenziale tributaria^[6] ai mancati pagamenti delle rateazioni già disposte dall'agenzia delle entrate. Proprio questo profilo giunge ad interesse nella vicenda *de qua*, laddove il Tribunale capitolino ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale sul presupposto della omessa censura tempestiva^[7] del sistema delle licenze avanti agli organi della giustizia. In particolare, in *primae curae* il Collegio ha rilevato come fosse ben noto alla ricorrente il contenuto del sistema delle licenze e, nello specifico, la relativa portata escludente rispetto alla propria situazione quanto all'iscrizione ai campionati professionistici^[8]. Dunque, rilevata l'inoppugnabilità del Manuale per omessa contestazione avanti agli organi sportivi, difettava a dire del T.A.R. il presupposto della rilevanza della questione ai fini del decidere^[9].

La sentenza era quindi impugnata avanti al Consiglio di Stato, che tuttavia confermava la pronuncia di *primae curae*^[10]. In particolare, ed ai fini che interessano, i giudici di Palazzo Spada ritenevano, al pari del Tribunale, inammissibile la questione di costituzionalità per difetto del requisito di rilevanza^[11], dal momento che la società calcistica aveva ommesso di contestare il Manuale che prevedeva il requisito della regolarità contabile ai fini della iscrizione al campionato professionistico.

È proprio avverso tale pronuncia, invero, che il fallimento della società calcistica interponeva ricorso per revocazione, nel tentativo di censurare un errore di fatto ex art. 106, d.lgs. n. 104/2010 e art. 395, comma 1, n. 4, del Codice di procedura civile. In buona sostanza, il Consiglio di Stato

avrebbe travisato la questione di legittimità sottoposta dalla ricorrente: la società non sosteneva che l'illegittimità costituzionale della norma tributaria avrebbe consentito di dichiarare illegittimo il Manuale delle licenze, invece non impugnato, bensì che la l'incostituzionalità della disposizione avrebbe consentito l'ammissione della società a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa la legittimità del Manuale, che a quel punto sarebbe divenuta irrilevante ai fini del decidere. In altri termini, se la norma tributaria fosse stata dichiarata incostituzionale, A.C. Chievo Verona sarebbe stata ammessa a disputare il campionato perché avrebbe avuto i requisiti previsti dal Manuale^[12].

Di qui, pertanto, a dire del ricorrente il concretarsi dell'errore di fatto richiesto dalle disposizioni precitate per ottenere la revocazione^[13]: il Consiglio di Stato avrebbe positivamente affermato come esistente un fatto in realtà escluso – ossia la necessità di preventiva elisione del Manuale onde dare corso alla necessaria valutazione sulla legittimità costituzionale della disposizione tributaria dallo stesso applicata.

2. La decisione: i parametri di riferimento dell'errore di fatto revocatorio

Nel prendere il passo quanto al giudizio rescindente, il Consiglio di Stato individua chiaramente i limiti della c.d. omissione di pronuncia^[14] rispetto a quelli dell'errore di fatto revocatorio^[15].

Anzitutto, vengono richiamate le due opposte correnti giurisprudenziali in merito. Da un lato, vi è quella più risalente^[16], che rileva come l'omesso riscontro puntuale alle censure formulate dal ricorrente concreti a tutti gli effetti un *error in procedendo*, ponendosi in violazione dell'art. 112 c.p.c. In buona sostanza, in questi casi si nega che l'omessa pronuncia possa avere una rilevanza revocatoria, rimanendo confinata all'errore processuale censurabile in un ulteriore grado di giudizio, ove presente^[17]. Di contro, vi è altra parte della giurisprudenza e della dottrina^[18] che ritiene, invece, che l'omissione di pronuncia costituirebbe *ipso facto* un errore suscettibile di emenda revocatoria, poiché frutto di un abbaglio cartolare rispetto alle domande effettivamente presentate dal ricorrente. E questo, con l'ulteriore precisazione che, in ogni caso, non può costituire oggetto dell'azione revocatoria la contestazione delle valutazioni operate dal giudice, anche laddove portino ad assorbimento -dunque omessa pronuncia- di determinate domande^[19]. Tra queste due visioni alternative, se ne inserisce una – concretamente seguita dal Consiglio di Stato nella pronuncia in commento – che concede espressa rilevanza al fatto che non sempre,

e non necessariamente, l'omessa pronuncia integra un errore di fatto, ma ciò si verifica ove sia *ictu oculi* evidente dagli atti processuali^[20] che vi sia stato un abbaglio sensoriale del giudicante. L'errore revocatorio, insomma, deve risultare particolarmente evidente quando si tratta di omissione di pronuncia^[21].

Se dunque è necessario che si verifichi un falso presupposto fattuale^[22] derivante da una svista dei sensi, è pure imprescindibile che questo si appunti su di un profilo non controverso ma decisivo della vicenda processuale. In questi termini, pertanto, l'errore non incide sul momento valutativo del giudicante, ma solo su quello percettivo della lettura degli atti^[23]. Donde non si tratta di una anomalia del procedimento logico, ma solamente del suo presupposto sensoriale.

Di conseguenza è solo qualora si verifichi questo presupposto “abbaglio dei sensi” e, a valle, ciò porti ad una omissione di pronuncia, che può avere agio il rimedio revocatorio nell'eventuale violazione dell'art. 112 c.p.c.

Fissati questi assi cartesiani, pertanto, il Consiglio di Stato afferma sussistenti nel caso in esame i presupposti per disporre la revocazione della sentenza. Ritiene infatti il giudicante che la ricorrente in appello avesse graficamente articolato una diversa questione di legittimità costituzionale: non revocava in dubbio la legittimità del sistema delle licenze, ma sosteneva che la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina tributaria avrebbe consentito alla società di iscriversi al campionato anche senza toccare i requisiti previsti dal Manuale delle licenze medesime. In questi termini, allora, il giudice d'appello, nel confermare la sentenza di *primae curae* con riguardo alla irrilevanza della questione per inoppugnabilità del sistema delle licenze, aveva omesso la pronuncia, non già errato una applicazione delle norme processuali^[24].

3. La decisione della fase rescissoria

Esaurito in questi termini l'esame della questione processuale in ordine all'ammissibilità del mezzo di impugnazione, il Consiglio di Stato passa quindi alla fase rescissoria del giudizio^[25].

Anzitutto, la sentenza qualifica il Manuale delle licenze quale atto presupposto^[26] dei successivi provvedimenti di ammissione o esclusione dai campionati professionistici. Nondimeno, i Giudici chiariscono che quest'ultimo atto richiama un elemento normativo estrinseco, ossia la regolarità fiscale delle squadre partecipanti. E tale elemento non deriva dalle disposizioni del Manuale o del plesso disciplinare sportivo, bensì dalla applicazione di norme tributarie. Nondimeno il

provvedimento, a quella fattispecie normativa estranea al diritto sportivo, assegna -con valenza costitutiva- un preciso significato nell'ambito del procedimento valutativo circa l'ammissione ai campionati[27]. Ma si tratta, a dire della sentenza, di una situazione di *fatto* che deve meramente essere verificata: gli organi sportivi debbono solo verificare il *fatto* della regolarità contabile, non già apprezzare i provvedimenti fiscali. Questo porta il Consiglio di Stato a concludere per l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sulla base di un diverso ragionamento.

Invero, la regolarità fiscale della società rileva come mero oggetto di una verifica, mentre in sé, tale posizione, riguarda un rapporto tra la società calcistica e l'agenzia delle entrate. Rapporto la cui legittimità non può essere oggetto di apprezzamento, nemmeno in via incidentale, ad opera del giudice amministrativo. Diversamente opinando -ossia se la posizione fiscale non fosse una circostanza fattuale da verificare, ma una *species acti* che può essere valutata dal giudice- si dovrebbe ogni volta mettere in discussione la legittimità di provvedimenti tributari anche non tempestivamente impugnati e per di più ad opera di una giurisdizione non competente a conoscerli. Di qui, allora, l'anticipata irrilevanza, per altra via, della questione proposta dalla società calcistica: la declaratoria di incostituzionalità non gioverebbe alla ricorrente, poiché i provvedimenti di accertamento, non tempestivamente impugnati, rimarrebbero in vita, facendo permanere quella condizione ostativa alla ammissione al campionato prevista dal Manuale. Di più, in ogni caso il giudice amministrativo non potrebbe sollevare una questione rispetto a provvedimenti tributari che non sono stati contestati nel proprio giudizio.

Per tali ragioni, quindi, revocata la sentenza, il Consiglio di Stato ha nondimeno respinto l'appello, ritenendo irrilevante la questione di legittimità costituzionale proposta.

4. Sui limiti di rilevanza revocatoria dell'errore processuale

Il profilo che suscita maggiore interesse la pronuncia sul piano del diritto processuale è sicuramente l'individuazione del perimetro di rilevanza dell'errore revocatorio.

La sentenza ha infatti il pregio di chiarire il momento dell'errore ed il suo oggetto, quali elementi intrinsecamente connessi e che nella loro combinazione consentono di stabilire quando l'omissione di pronuncia possa trovare sanzione nell'ambito di una impugnazione *ex art. 106 c.p.a.* Invero, è da tempo chiaro al plesso giurisdizionale ordinario[28] che onde avere rilevanza ai fini impugnatori, l'errore deve essere immediatamente percepibile. Nondimeno, il Consiglio di Stato mette in luce come sia altrettanto essenziale che né l'oggetto dell'errore né eventuali norme

applicate nella sentenza revocanda possono essere contestati quali frutto di una attività valutativa. Infatti, la sentenza chiarisce che per quanto il giudice possa commettere *errores in procedendo*, questi rilevano solo se la norma processuale violata è l'art. 112 c.p.c.[\[29\]](#). E, a sua volta, la violazione del precetto giusprocessuale deve derivare da un abbaglio dei sensi emergente dagli atti.

Queste premesse consentono di sviluppare due ulteriori predicati.

Il primo, è che nella valutazione dell'errore revocatorio l'attività del giudice dell'impugnazione è meramente di accertamento fenomenico[\[30\]](#). Esso si limita, infatti, a prendere atto della discrasia tra gli atti di causa e la risposta resa dal giudice, non potendo interpolare valutazioni di sorta: si tratta di un'attività di riscontro meccanico tra domanda e sentenza[\[31\]](#).

Il secondo predicato che si deriva da questa premessa di ordine generale riguarda invece l'assorbimento delle domande. Infatti, dalla natura meccanica del rilevamento dell'errore processuale deriva l'impossibilità che, implicitamente, il giudice della sentenza impugnata abbia inteso assorbire il motivo non esaminato[\[32\]](#). È invero prassi che il giudice, ritenendo risolutivo un punto controverso tra le parti, abbia a statuire su di esso assorbendo - eventualmente appunto in maniera implicita - la risposta alle ulteriori questioni delle quali è causa[\[33\]](#). Se però questa prassi assume diversi connotati a seconda che il giudice accolga il ricorso o lo rigetti -poiché nel secondo caso si dovrebbe esplicitare le ragioni dell'assorbimento mentre nel primo, soddisfacendo la pretesa di chi fa la domanda[\[34\]](#) questo onere può dirsi affievolito- nel caso di omissione di pronuncia non deve invece potersi dedurre nemmeno implicitamente una operazione logica del genere. In altri termini, per avere omissione di pronuncia revocatoria, non deve potersi dedurre nemmeno indirettamente l'intenzione di assorbimento dei motivi ulteriori.

Tuttavia, ove una tale decisione venga censurata per revocazione, pare allora che una operazione valutativa debba essere operata da parte del giudice dell'impugnazione: è inevitabile dover apprezzare il senso logico della pronuncia per avere conferma che si sia trattato di una svista omissiva rispetto ad uno o alcuni dei motivi di diritto invece che l'assorbimento implicito delle questioni operato per ragioni di liquidità e -dunque- di economicità processuale. Tale valutazione, peraltro, appare avere a sua volta diversa consistenza a seconda della tipologia di pronuncia esaminata, laddove nel caso di una sentenza semplificata[\[35\]](#) giocoforza la motivazione si riferisce ad un solo punto controverso ovvero si riduce al richiamo ad un precedente conforme ritenuto risolutivo per la questione. In tali casi, allora, è più semplice individuare una volontà di assorbimento che non fa luogo a errore omissivo.

Occorre però anche in questo caso operare una attenta distinzione.

Infatti, ove la sentenza semplificata venga emessa in esito all'udienza cautelare[36], è chiaro che si ritiene risolutivo un profilo sottoposto al giudice dalle parti, dunque che si voglia operare in assorbimento degli ulteriori motivi non espressamente esaminati. Viceversa, ove, invece, la forma semplificata sia imposta dal codice di rito sulla base della tipologia della controversia[37], la forma non individua di per sé ragioni di particolare semplicità decisoria della *res litigiosa* e, pertanto, questa sorta di “presunzione di assorbimento” dei motivi non specificamente esaminati viene meno. Con la conseguenza che, in questi casi, l'esame della pronuncia ai fini di determinare la sussistenza di eventuali omissioni suscettibili di revocazione si attingerà in buona sostanza tale e quale a quanto avviene per le sentenze non semplificate[38].

In questi termini, insomma, l'esame dell'errore revocatorio, pur irregimentato nei binari indicati dalla giurisprudenza, si arricchisce di ulteriore complessità. Resta sempre uno strumento impugnatorio a critica vincolata[39], ma si declina diversamente, nella omissione di pronuncia da parte del giudice amministrativo, a seconda della tipologia di sentenza impugnata, poiché si deve apprezzare prudentemente la possibilità che si siano assorbiti motivi di censura.

5. Difetto di pronuncia e denegata giustizia: sulla possibile concorrenza dei mezzi di censura

Un ulteriore elemento che stimola alla riflessione nella pronuncia in commento è il possibile concorso dello strumento revocatorio con il ricorso per Cassazione per c.d. denegata giustizia[40]. Con questa espressione ci si suole riferire alle impugnazioni proposte avanti al giudice di legittimità[41] invocando l'eccesso di potere giurisdizionale[42] concretatosi nella interpretazione delle norme processuali tale da limitare in maniera sproporzionata ed irragionevole l'accesso alla tutela giurisdizionale[43].

Pare invero una via percorribile, in parallelo alla contestazione dell'errore revocatorio[44], l'ipotesi di proporre innanzi alla Corte di Cassazione la questione della denegata giustizia provocata dall'omissione della pronuncia ad opera del giudice speciale. D'altro canto, laddove si ricordi che l'errore revocatorio deve essere -in quanto tale- del tutto palese ed immediatamente percepibile alla semplice lettura degli atti di causa, sorge spontaneo il parallelo con quella giurisprudenza che afferma come “*alla regola della non estensione agli errori in iudicando o in procedendo del sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo, può*

derogarsi nei casi eccezionali o estremi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento, tale da ridondare in manifesta denegata giustizia”[\[45\]](#).

Dunque, pare potersi -quantomeno in astratto- ipotizzare la proponibilità di ricorso per Cassazione nel caso in cui vi sia una manifesta omissione di pronuncia sui motivi del ricorso e, quindi, sostenendo che il giudice amministrativo abbia in buona sostanza abdicato alla propria funzione giurisdizionale di tutela del cittadino[\[46\]](#).

La tesi, per quanto suggestiva, deve essere raffrontata però con l'interpretazione notevolmente restrittiva dei margini operativi del mezzo impugnatorio in parola che ne dà la corrente giurisprudenza. Invero, secondo gli Ermellini, il ricorso per denegata giustizia avverso le pronunce del giudice amministrativo è ammesso solamente *“quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, che si ha quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7031)”*[\[47\]](#). Di converso, l'eventualità in cui vi sia una effettiva abdicazione della funzione giudiziale da parte del giudice speciale, si rinverrebbe solamente ove questo neghi in via generale la tutelabilità di una determinata posizione giuridica soggettiva[\[48\]](#). Nell'eventualità di un errore singolare di applicazione della norma processuale[\[49\]](#), pertanto, resta solamente le possibilità di impugnazione all'interno del plesso giurisdizionale amministrativo, non potendo venire in rilievo *l'error in procedendo* quale motivo di giurisdizione.

Le maglie attraverso le quali giungere ad una pronuncia ad opera della Corte di Cassazione, al di là di assonanze lessicali circa la patente evidenza dell'errore, insomma, sono molto strette[\[50\]](#). Tanto strette, da far ritenere che lo strumento impugnatorio innanzi agli Ermellini possa essere utilizzato solo in caso di infruttuoso esperimento della revocazione presso il Consiglio di Stato, a guisa di *extrema ratio*[\[51\]](#). Con la conseguenza che, in effetti, non pare potersi parlare di una concorrenza in senso proprio dei due strumenti di tutela.

6. Interazione tra pregiudiziale sportiva, errore revocatorio e denegata giustizia

Un ulteriore profilo sul quale si intrattiene la pronuncia in esame riguarda la c.d. pregiudizialità sportiva[52]. In particolare, nei diversi gradi di giudizio, il giudice amministrativo si concentra sulla circostanza che il Manuale delle licenze[53], quale di atto presupposto al provvedimento *in iudicio deducto*, dovesse essere contestato seguendo la trafila impugnatoria che trova scaturigine nel plesso giustiziale sportivo. La validità del Manuale, in altre parole, doveva essere contestata *ab origine* innanzi la giustizia sportiva per poter essere successivamente dedotta in contestazione avanti al giudice amministrativo. Non avendo proceduto il ricorrente in tal senso, il Consiglio di Stato non ha potuto che limitarsi a valutare se vi fosse possibilità per il giudice amministrativo di sindacare l'atto di accertamento tributario presupposto a guisa di motivo di esclusione dal campionato ad opera del Manuale stesso. E, non ravvisando tale possibilità, dichiarare per altra via irrilevante la dedotta questione di costituzionalità.

Vi è tuttavia da chiedersi, alla luce dei referenti utilizzati dalla pronuncia in commento per delimitare il perimetro di rilevanza dell'errore revocatorio, quale possa essere l'interazione dei due diversi plessi giurisdizionali. È invero cosa nota, infatti, che la giustizia amministrativa arrivi a guisa di valutazione impugnatoria devolutiva delle questioni delibate dalla giustizia domestica sportiva. Nondimeno, laddove la giustizia sportiva ometta di pronunciarsi su di una questione, si concreta un errore revocatorio in termini sostanzialmente analoghi a quelli analizzati nella pronuncia in commento. Errore che, a sua volta è passibile di revocazione all'interno del plesso sportivo ai sensi dell'art. 63 del Codice di giustizia sportiva[54] in termini sostanzialmente analoghi -quantomeno sul piano fenomenico della nozione di errore- a quelli applicabili avanti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.

La domanda che si pone, a questo punto, è se l'errore revocatorio nel quale può essere incorso il giudice sportivo debba essere giocoforza coltivato in via esclusiva avanti allo stesso ovvero se possa essere validamente delato alla cognizione del T.A.R. per il Lazio. Ebbene, alla luce del principio di pregiudizialità della decisione sportiva affetta da vizio revocatorio "ordinario", dovrebbe dirsi che la decisione affetta da tale vizio sia impugnabile esclusivamente innanzi al plesso sportivo, poiché l'errore percettivo è immediatamente riscontrabile e, altresì, poiché il sistema di giustizia sportiva prevede un rimedio interno apposito[55]. Sarà quindi poi l'eventuale -ulteriore- pronuncia emessa in esito al procedimento di revocazione a poter essere oggetto di attenzione avanti al giudice amministrativo. Tuttavia, in relazione agli esiti di questa ricostruzione, non è inutile richiamare l'attenzione sulla posizione di altri giudici degli ordinamenti europei. In alcuni rilevanti casi, infatti, questi ultimi hanno dimostrato anche in tempi recenti un certo disfavore per i sistemi di giustizia domestica che escludano o rendano difficoltoso l'accesso ad un giudizio avanti alle magistrature dello Stato[56]. Queste riflessioni, in

certi casi estemporanee, sono comunque occasione per ribadire che l'articolazione del sistema di tutele in ambito sportivo non può avere l'effetto di menomare l'effettività della tutela per il sovrapporsi dei diversi limiti che ciascuna plesso di giustizia fa propri.

Ciò detto, nondimeno, però, si deve chiarire che il caso in esame -ossia quello di un errore revocatorio intercorso nella declaratoria di inammissibilità per irrilevanza di una questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente- ha delle caratteristiche specifiche che non consentivano al giudice sportivo una decisione. Invero, i referenti normativi, come noto, ascrivono il potere di sollevare questione di costituzionalità solamente alle autorità giurisdizionali^[57] a fronte della paventata illegittimità di una legge o di un atto avente forza di legge. Ebbene, gli organi di giustizia sportiva e le disposizioni dagli stessi applicate, paiono difettare di quei requisiti. Invero, la Corte d'Appello Federale della F.I.G.C.^[58], con pronuncia nomofilattica delle proprie sezioni unite, ha recentemente chiarito che non può né ritenersi che la giustizia sportiva si caratterizzi per i requisiti di una autorità giurisdizionale^[59] né che gli atti regolatori interni del sistema sportivo possono essere qualificati come "aventi forza di legge"^[60], e, per conseguenza, essere delati avanti alla Cort costituzionale.

7. Conclusioni

Volendo trarre alcune conclusioni da quanto sin qui illustrato, si può sicuramente dire che la pronuncia in esame ha il pregio di definire i caratteri della natura percettiva dell'errore revocatorio. Ad essere reso ben evidente, infatti, è come il giudice della revocazione, in fase rescindente, non debba intrattenersi sul procedimento valutativo operato nella sentenza revocanda né, per parte propria, deve sovrapporvi una valutazione sulla applicazione delle norme rispetto a quella del giudice *a quo*. L'individuazione dell'errore è semplice frutto della meccanica comparazione del testo di ricorso e del testo della sentenza: in ciò si concreta l'omissione di pronuncia revocatoria.

La pronuncia consente però lo sviluppo di ulteriori riflessioni, che interrogano sulla interazione di diverse forme di tutela presenti tra giudice amministrativo e giudice ordinario. Si è visto che l'omissione revocatoria è certo denegata giustizia, ma altresì che lo strumento garantito dall'art. 106 c.p.a. è ben più efficace dell'invocare questioni di mancato esercizio del potere giurisdizionale rispetto a ipotetici ricorsi avanti alla Corte di Cassazione, alla luce dell'attuale interpretazione che la stessa fa propria circa l'ipotesi di c.d. denegata giustizia.

Inoltre, l'addentellarsi del giudizio sportivo rispetto alla impugnazione avanti al T.A.R. sollecita il lettore ad interrogarsi pure sulla tenuta complessiva di un sistema di tutela ove l'errore revocatorio trova sanzione anche nella giustizia domestica, la quale però in esercizio di *self restraint* non ritiene di poter sollevare questioni di legittimità costituzionale[61].

Nel complesso, le soluzioni giuridiche operate dalla pronuncia sono sicuramente coerenti dal punto di vista sistematico. Tuttavia, resta aperta la domanda su quale sarebbe stato l'esito del giudizio nel caso in cui la società avesse impugnato gli atti dell'amministrazione tributaria e, in quella sede, fosse stata sollevata la questione di legittimità avanti al Giudice delle Leggi. Una declaratoria incompatibilità costituzionale del sistema tributario, infatti, avrebbe certo propagato i propri effetti anche presso la giustizia domestica sportiva e, in esito, presso il giudice amministrativo. Ma questo solo in esito a defatiganti impugnazioni avanti a diverse autorità giurisdizionali; forse a detrimento di quel principio di effettività della tutela giurisdizionale che dovrebbe essere punto di partenza e di arrivo del sistema processuale nel suo complesso[62].

[1] Per un inquadramento generale delle diverse questioni attinenti all'esercizio della funzione giustiziale sportiva e del conseguente controllo successivo da parte del giudice amministrativo si veda F. Luiso, *Giustizia sportiva*, in *Digesto Discipline Privatistiche*, Torino, 1993, vol. IX, nonché, più recentemente, F. Goisis, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano, 2007, P. Sandulli – M. Sferrazza, *Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio*, Milano, 2015, M. Sanino, *Diritto Sportivo*, Padova, 2002, come pure *Giustizia sportiva*, Milano, 2022, nonché L. Di Nella – E. Indraccolo – A. Lepore – P. Del Vecchio – S. Palazzi, *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2021, S. Papa, *Il processo sportivo dopo il codice CONI*, Torino, 2018, P. Sandulli, *Argomenti e riflessioni in tema di giustizia sportiva*, Roma, 2021, P. Del Vecchio – L. Giacomardo – M. Sferrazza – R. Stincardini (a cura di), *La giustizia nello sport*, Napoli, 2022.

[2] Cfr. L. Zambelli, *La natura e il funzionamento dei controlli sulle società di calcio professionistiche in Italia*, in *Diritto dello sport*, III-IV, 2015, pag. 301 ss., il quale, nell'illustrare le

funzioni del Comitato, sottolinea in particolare come quest'ultimo operi essenzialmente un controllo di merito sulle gestioni finanziarie delle società sportive, verificando anzitutto il rispetto di parametri formali imposti *ope legis*, ma ancor più riferendosi al complesso dell'equilibrio economico finanziario e alla sostenibilità dei debiti di queste ultime secondo parametri di efficienza. Si tratta, insomma, sostanzialmente di un controllo gestionale di merito *ex post*.

[3] L'esclusione o ammissione delle squadre dai campionati professionistici, è una competenza esclusiva del Consiglio federale sulla base dell'art. 8 dello Statuto della F.I.G.C.

[4] Sul procedimento cfr. A. Tatafiore – P. Di Salvatore, *Diritto sportivo*, Milano, 2022, in particolare pag. 79 e ss.

[5] Si tratta, in sintesi, del sistema che prevede il rilascio delle licenze per la partecipazione ai diversi campionati professionistici, preordinata, in particolare, a garantire la sostenibilità economica del sistema verificando il rispetto delle regole di bilancio da parte delle società, come sottolinea S. Bastianon, *Dal Trattato di Lisbona al nuovo regolamento UEFA sulle licenze per club e sul fair-play finanziario*, in *Rivista di diritto sportivo*, I, 2012, pag. 7 e ss.

[6] Che, in sintesi, consentiva la dilazione dei pagamenti dei debiti i natura fiscale, cfr. d.l. 18/2020 e s.m.i.

[7] In ordine alla pregiudiziale sportiva, imposta a livello generale dal d.l. n. 220/2003, vedasi F. Valerini, *Quale giudice per gli sportivi? (a margine del d.l. 19 agosto 2003, n. 220)*, in *Rivista di diritto processuale*, IV, 2004, pag. 1203 e ss., nonché P. Sandulli, *La giurisdizione "esclusiva" in materia di diritto sportivo*, in *Analisi giuridica dell'economia*, II, 2005, pag. 395 e ss. nonché, del medesimo Autore, *La legge 17 ottobre 2003, n. 280, ovvero una nuova giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo*, in *Temi Romana – Rivista giuridica a cura dell'Ordine degli Avvocati di Roma*, 2003.

[8] Sarebbe, infatti, stato chiaro che la mancata concessione della rateizzazione dei debiti tributari avrebbe portato *de plano* alla non ammissione al campionato professionistico, alla luce del tenore letterale del Manuale. Si ricorda, peraltro, come la giurisprudenza, in particolare ad esempio Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4382, affermi come “*il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora... l'istanza di rateizzazione sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo*”. Di qui, insomma, la sostanziale consapevolezza della irregolarità della propria posizione da parte della società calcistica. Irregolarità che non avrebbe che potuto portare all'esclusione dal campionato professionistico.

[9] E, pertanto, non si poteva dare accesso al giudizio di costituzionalità per via incidentale, posti i noti requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza, cfr. V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Padova, 1984, A. Pace, *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, Padova, 2002, G. Zagrebelsky.– V. Marcenò, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, *ex multis*, nonché, con specifico riferimento alle questioni poste avanti al giudice amministrativo, cfr. S. Pignatelli, *Giudizio amministrativo e giudizio costituzionale in via incidentale tra fase ascendente e discendente*, in *Federalismi.it*, VI, 2021, pag. 97 ss. nonché T. Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, 1992, pag. 559 e ss. e P. Virga, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione*, Milano, 2003, pag. 172 e ss. Il riferimento normativo corre, di contro, all'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

[10] Con la sentenza sez. V, 10 novembre 2022, n. 9876. Ancora, si evidenzia che la dottrina ricorda come “*la rilevanza ricorre quando sussiste un nesso di pregiudizialità necessaria, di guisa che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale*”. Così P. Virga, *op. cit.*, pag. 172, cit.

[11] In particolare, tanto è dichiarato sulla base del combinato disposto dell'art. 3, d.l. 220/2003, ove si afferma che la pregiudiziale sportiva rispetto alle questioni di diritto sottoposte al T.A.R. sussiste ove sia previsto dagli statuti di autonomia delle federazioni uno strumento di tutela e degli art. 12-bis e 12ter dello Statuto della F.I.G.C. ove, per l'appunto, tale pregiudizialità è stata

espressamente individuata.

[12] Poiché la questione di costituzionalità formulata dalla ricorrente atteneva essenzialmente alla circostanza per cui con la legislazione Covid si era disposta la proroga delle rateazioni esattoriali solamente quando era già stata emessa una cartella di pagamento, mentre la stessa facoltà non era stata riconosciuta alle rateazioni pre-esattoriali, cioè quelle relative a situazioni nelle quali non era ancora stata inviata la cartella esattoriale ma soltanto avviso bonario o di accertamento. La questione era dunque prospettata per violazione degli art. 3 e 53 Cost., cfr. G. de Luca, *Diritto Tributario*, Napoli, 2010, nonché con riferimento alla sistematica generale dei principi del diritto tributario, E. De Mita, *Principi di Diritto Tributario*, Milano, 2004.

[13] Si precisa, invero, che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come “*L’errore di fatto revocatorio consiste nel c.d. “abbaglio dei sensi” e, cioè, nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduce a ritenere inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa*” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 11 giugno 2001, n. 3). Ulteriormente, si è specificato che “*L’errore di fatto, insomma, consiste in una divergenza tra la realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalla sentenza*” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 22 gennaio 1997, n. 3). Questa ultima importante pronuncia è stata peraltro pubblicata con annotazione ad opera di A. Travi, in *Foro italiano*, III, 1997, pag. 820 e ss., ed è stata ulteriormente oggetto di commento ad opera di F. Francario, *Revocazione ordinaria e processo amministrativo*, in *Diritto processuale amministrativo*, IV, 1997, pag. 830 e ss. Cfr. inoltre G. Abbamonte – R. Laschena, *Giustizia amministrativa*, in G. Santaniello (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo*, Padova, 1997, pag. 341 e ss. e, più recentemente, V. Colesanti, *La revocazione è diventata un istituto inutile?*, in *Rivista di diritto processuale*, I, 2014, pag. 26 e ss. Con riferimento, invece, all’inquadramento generale sul tema dei profili revocatori delle sentenze il riferimento corre a C. Consolo, *La revocazione delle decisioni di Cassazione e la formazione del giudicato*, Padova, 1989 e, con specifico riguardo al processo amministrativo F. Francario, *Commento all’art. 28 l. TAR* (e ss.), in A. Romano (a cura di), *Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa*, Padova, 2009, come

pure, del medesimo Autore, *Giudicato e revocazione*, in *Il libro dell'Anno del Diritto 2018*, Roma, 2018, in specie pag. 697 ss;.

[14] Si ricorda, anzitutto, il principio generale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, suggellato all'art. 112 c.p.c. La giurisprudenza amministrativa ritiene applicabile il principio in via del richiamo generale esterno di cui all'art. 39 c.p.a., sebbene con alcuni correttivi dacché “il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado è configurabile e costituisce un tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo cui l'omessa pronuncia su di un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, così che essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo di impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile; in ogni caso, l'omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo, tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a., ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa. Non rientrando l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su di un motivo del ricorso nei casi tassativi di annullamento con rinvio, ne consegue che, in forza del principio devolutivo (di cui all'art. 101, comma 2, c.p.a.), il giudice di appello decide, nei limiti della domanda riproposta, anche sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di prime cure” (così Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2020, n. 6973, poi richiamato espressamente dalla sez. II, 8 aprile 2022, 2635). In dottrina vedasi invece V. Violante, *Omessa pronuncia su questione puramente processuale da parte del giudice di appello*, in *Giustizia civile*, 2013, il quale peraltro sottolinea come l'omissione di pronuncia, per la struttura dell'art. 395 c.p.c., non potrebbe verificarsi laddove il giudice abbia errato la valutazione di una questione esclusivamente processuale.

[15] Solo quest'ultimo, per l'appunto, è rilevante ai fini di determinare la possibilità di buon esito del giudizio rescindente, come bene illustra A. Liberati, *Il processo innanzi al Consiglio di Stato*, Padova, 2006, pag. 1310 e ss.

[16] Per la quale il riferimento corre alle sentenze Cons. Stato, sez. V, n. 476/1990 e sez. VI, n. 904/1999.

[17] Restando, peraltro, per il momento in disparte le questioni circa la rilevabilità dell'errore in termini di denegata giustizia, sui quali cfr. *infra*.

[18] Vedasi in particolare sul punto Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587. In dottrina, invece, il riferimento corre alla premessa svolta da S. Esposito, *L'omessa pronuncia sull'istanza di rinvio pregiudiziale non integra l'errore di fatto revocatorio*, *Nota a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 gennaio 2021, n. 836*, in *AmbienteDiritto.it*, I, 2022, e giurisprudenza ivi citata, nonché ad inquadramento generale A. Lolli, *Revocazione*, in G. Morbidelli (a cura di), *Codice della giustizia amministrativa*, Milano, 2015, pag. 992 e ss.

[19] Così, *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934.

[20] O, più precisamente, ove ciò sia immediatamente evidente alla lettura degli atti processuali, come evidenzia E. Grasso, *La regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e le nullità da ultra e da extra petizione*, in *Rivista di diritto processuale civile*, I, 1965. Cfr. anche, con specifico riferimento alla natura dell'errore revocatorie ed al possibile concorso del rimedio in analisi con altre forme di gravame C. Consolo, *La revocazione nel processo amministrativo, i suoi odierni limiti e le sue supposte peculiarità nel concorso con l'appello*, in *Diritto processuale amministrativo*, IV, 1992, pag. 835 e ss., come pure F. Francario, *La violazione del principio del giusto processo dichiarata dalla CEDU non è motivo di revocazione della sentenza passata in giudicato. Prime considerazioni su Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123*, in *Federalismi.it*, XIII, 2017,

ove in particolare l'Autore esamina la vicenda relativa all'ammissibilità di una ipotesi di revocazione per contrarietà alla CEDU (peraltro escludendo che in tal caso si concreti una nuova ipotesi ex art. 395 c.p.c.) e la proponibilità di un ricorso per motivi di giurisdizione ove i termini ad impugnare non siano ancora spirati. In precedenza sul tema, del medesimo Autore, cfr. *Revocazione per contrasto con pronuncia di corte internazionale*, in *Il libro dell'Anno del Diritto* 2016, Roma, 2016, in specie pag. 745 e ss.

[21] Più nello specifico, la fase ove si viene a commettere l'errore percettivo nella pronuncia non è quello della scrittura, della sentenza ma quello, anteriore, della lettura degli atti da parte del giudicante, come chiarito tra gli altri da Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 836, sez. IV, 14 aprile 2020, n. 2438 e sez. III, 3 giugno 2020, n. 3470).

[22] Costituito dalla risposta a una domanda non posta o dalla mancata risposta ad una domanda invece positivamente presentata.

[23] Resta escluso, insomma, dal novero dei casi di revocazione l'errore di giudizio, ossia quello attinente ai canoni ermeneutici di risoluzione della controversia, ovvero il caso in cui si erri nel rispondere alla domanda presente nel ricorso o le si risponda in maniera inesatta e, dunque, parziale. Così, ulteriormente, Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610 e 21 gennaio 2020, n. 477.

[24] Pertanto, sotto tale profilo, la pronuncia in esame conferma la giurisprudenza oramai consolidata sulla questione dell'errore percettivo del giudicante. Come correntemente affermato dai giudici di Palazzo Spada, infatti, *“l'errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione* (così Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099 ed, in termini, sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610).

[25] Che, come noto, ha la funzione di sostituire con una nuova decisione di merito la sentenza annullata, come illustrato da C. Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2006, nonché, relativamente al procedimento di revocazione dei lodi arbitrali ma con spunti di riflessioni generalmente validi, M. Giorgetti, *La consecutio rescindente-rescissorio nell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale*, in *Giustizia civile*, V, 2001, pag. 1601 e ss.

[26] La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come possa essere ritenuto avvinto da nesso di presupposizione l'atto rispetto al quale i provvedimenti successivi sono da considerarsi applicazione diretta e necessaria. Così Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2020, n. 6922. In senso analogo, peraltro, E. Sticchi Damiani, *La caducazione degli atti amministrativi per nesso di presupposizione*, in *Diritto processuale amministrativo*, III, 2003, pag. 633 e ss., laddove peraltro l'Autore individua il nesso di presupposizione come causa automatica di caducazione dell'atto conseguente laddove venga meno l'atto presupposto, proprio in ragione della particolare intensità del legame che li collega.

[27] In altri termini, insomma, il Manuale ha un effetto costitutivo quanto al significato e alla rilevanza giuridica del requisito della regolarità fiscale. Regolarità fiscale che rimane un elemento di fatto pur estraneo al procedimento sportivo, ma che assume rilevanza solo in ragione del sistema delle licenze.

[28] Cfr. *ex multis* Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 21 giugno – 31 agosto 2017, n. 20635.

[29] Ossia, in altri termini, l'unico errore processuale rilevante nel giudizio revocatorio è quello inerente all'obbligo di emanare una pronuncia che risulti corrispondente a quanto le parti hanno richiesto essere pronunciato. Vedasi in punto L.P. Comoglio, *Azione e domanda giudiziale*, in L.P. Comoglio – C. Ferri – M. Taruffo (a cura di), *Lezioni sul processo civile*, I, Bologna, 2007.

[30] È questo il senso proprio, infatti, della revocazione come strumento di impugnazione a critica vincolata: esso non dà mai adito ad una seconda valutazione sul merito che sia derivante dalla mera opinabilità nell'applicazione delle norme processuali o sostanziali, come chiarito da

C. Mandrioli – A. Caratta, *Diritto processuale civile. Processo ordinario di cognizione*, Torino, 2022, pag. 501 e ss.

[31] Di qui, pertanto, la qualifica in termini di *error in procedendo* specifico dell'art. 112 c.p.c., come adombrato nello specifico da C. Valle, *sub artt. 112-120 c.p.c.*, in *Commentario al Codice di procedura civile*, G. Verde – R. Vaccarella (a cura di), Torino, 2001

[32] La giurisprudenza ha infatti chiarito che “*La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande*”, cosicché “*l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa*” (Cass. civ. sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28663, cit. e in senso conforme 12 dicembre 2018, n. 2899).

[33] Sulla nozione e limiti dell'assorbimento delle domande, il riferimento corre alla nota sentenza Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5. Vedasi anche Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 13 aprile 2015, n. 4, con nota di on nota di G. Ferrari – L. Tarantino, *Il principio della domanda tra annullamento e risarcimento*, in *Urbanistica e appalti*, VI, 2015, pag. 733 e ss. La dottrina, peraltro, ha notato come il principio di assorbimento possa anche andare in contrasto con il generale potere di graduazione dei motivi e l'esercizio dello *ius actionis* da parte del ricorrente, cfr. A. Romano Tassone, *Sulla disponibilità dell'ordine di esame dei motivi di ricorso*, in *Diritto processuale amministrativo*, IV, 2012, pag. 803 e ss. In ordine alla corrente interpretazione dello strumento processuale dell'assorbimento, per tutti, vedasi il contributo di

M.R. Spasiano nel volume collettaneo F. Francario – M.A. Sandulli, *Omessa pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo*, Napoli, 2019.

[34] In altri termini, una pronuncia di accoglimento del ricorso o dell'appello che rilevi un unico motivo di fondatezza e quindi, assorbiti tutti gli altri secondo il principio della questione più liquida, annulli provvedimenti gravati, non lede certo il diritto di difesa delle parti, poiché soddisfa la situazione giuridica soggettiva meritevole di protezione decidendo su di un profilo che è stato sottoposto al contraddittorio tra le parti. Con riguardo al principio della questione più liquida, nei termini ora riferiti, utile il richiamo a Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309, ove si ricorda che “*La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.*”. In dottrina il riferimento corre, *ex multis*, a F. P. Luiso, *Diritto processuale civile*, II, 2017, Milano, pag. 67 e ss., nonché R. Vaccarella, *Economia di giudizio e ordine delle questioni*, in *Giusti processo civile*, III, 2009, pag. 643 e ss.

[35] Art. 74, d.lgs. n. 104/2010, cfr. A. Police, *Le decisioni in forma semplificata (cosiddetto giudizio immediato)*, in G.P. Cirillo (a cura di), *Il nuovo diritto processuale amministrativo*, Milano, 2014, pag. 541 e ss., in cui l'Autore chiarisce come in caso di sentenza in forma semplificata si realizza una simmetria tra immediata percepibilità della situazione di torto o ragione delle parti e la conseguente- limitatezza dell'apparato decisorio. L'Autore medesimo, peraltro, si rifà in questa conclusione a quanto sostenuto da A. Romano – R. Villata, *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*, Padova, 2009, pag. 885 e ss.

[36] In ossequio all'art. 60 c.p.a., cfr. N. Paolantonio, *Il rito immediato*, in F.G. Scoca (a cura di), *Giustizia amministrativa*, Torino, 2011, pag. 477 e ss., nonché, con riguardo alla disciplina previgente, A. Bertoldini, *I riti immediati ed abbreviati previsti dalla legge 21 luglio 2000, n. 205: la*

mediazione giurisprudenziale tra certezza ed effettività di tutela, in *Diritto processuale amministrativo*, IV, 2003, pag. 1290 e ss., laddove l'Autore sottolineava come il sistema del c.d. giudizio immediato trovava il giusto medio tra le esigenze di effettività della tutela ed economicità processuale con il principio generale della pienezza del contraddittorio.

[37] E, dunque, nel rito in materia di accesso agli atti amministrativi (art. 116 c.p.a.), nel giudizio avverso silenzio (art. 117 c.p.a.), nel giudizio di ottemperanza (art. 112 e ss. c.p.a.), nel c.d. rito appalti (art. 120 ss. c.p.a.) e nei giudizi elettorali riferentisi all'esclusione dalla competizione (art. 129 c.p.a.).

[38] Seppur si può dire, infatti, che la sentenza semplificata sarà più stringata, cionondimeno l'evidenza dell'intenzione implicita di voler operare un assorbimento dei motivi, pare dover emergere con ragionevole grado di sicurezza anche in questi casi.

[39] Cfr. in punto C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino, 2023, pag. 609 e ss.

[40] Per una introduzione generale sui temi delle pronunce della Corte di Cassazione sulle ipotesi di c.d. denegata giustizia si veda *La Corte di Giustizia risponde alle S.U. sull'eccesso di potere giurisdizionale. Quali saranno i "seguiti" a Corte Giust., G. S., 21 dicembre 2021 – causa C-497/20, Randstad Italia?*, interviste di Roberto Conti a Renato Rordorf, Paolo Biavati, Giancarlo Montedoro e Fabio Francario, in questa Rivista. Con specifico riferimento, invece, ai limiti di rilevanza e i mezzi di tutela in caso di omesso rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il riferimento corre a M.A. Sandulli, *Rinvio pregiudiziale e giustizia amministrativa: i più recenti sviluppi*, in questa Rivista, 20 ottobre 2022, in uno con i referenti giurisprudenziali ivi richiamati, che sottolinea in particolare l'affanno dei giudici interni nel ricercare strumenti di tutela adeguati nel permanente silenzio del legislatore, oltre a F. Francario, *Il pasticciaccio parte terza. Prime considerazioni su Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2021 C-497/20, Randstad Italia spa*, in, *Federalismi.it*, IX, 2022, oltre a M. Magri, *Rifiuto di rinvio pregiudiziale per travisamento dell'istanza di parte: revocazione della sentenza o "semplice" obbligo del giudice amministrativo di*

risarcire il danno? (Consiglio di stato, ordinanza 3 ottobre 2022, n. 8436, rimessione all'adunanza plen, in questa Rivista, 15 dicembre 2022, e M. Lipari, *L'obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, dopo la sentenza 6 ottobre 2021, c-561/2019: i criteri cilt e le preclusioni processuali*, in *Giustamm. it*, 14 dicembre 2021.

[41] Sulla base del combinato disposto dell'art. 111, comma 8, della Costituzione, dell'art. 362 del Codice di procedura civile e 110 del Codice del processo amministrativo.

[42] Cfr. Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 6, interpretativa di rigetto nell'affermare, tuttavia, la legittimità costituzionale della inammissibilità del mezzo per fare valere l'erronea applicazione delle regole processuali. In termini Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2018, n. 32622, 19 dicembre 2018, n. 32773, 11 novembre 2019, n. 29085 e 6 marzo 2020, n. 6460, *ex multis*. Cfr. F. Francario, *Diniego di giurisdizione*, in *Il libro dell'Anno del Diritto 2019*, Roma, 2019.

[43] In particolare, ci si riferisce a quell'"orientamento consolidato delle Sezioni Unite (sino alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018)... (che riteneva) che, in sede di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo dei limiti esterni della giurisdizione – che l'art. 111 Cost., comma 8, affida alla vigilanza della Corte di cassazione – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare meri errori 'in iudicando' o 'in procedendo', 'salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell'Unione) tali da ridondare in denegata giustizia, ed in particolare, salvo il caso, tra questi, di errore 'in procedendo' costituito dall'applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l'accesso alla tutela giurisdizionale nell'ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell'Unione Europea, direttamente applicabili, secondo l'interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia' (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19598, e le ivi richiamate pronunce 29 dicembre 2017, n. 31226, 18 dicembre 2017, n. 30301, 17 gennaio 2017, n. 953, 8 luglio 2016, n. 14042, 29 febbraio 2016, n. 3915 e 6 febbraio 2015, n. 2242). Sul tema, in dottrina, cfr. F. Francario, *Il sindacato della Cassazione sul rifiuto di giurisdizione*, in *Libro dell'Anno del Diritto 2017*, Roma, 2017.

[44] O, successivamente alla decisione sullo stesso da parte del giudice amministrativo.

[45] Cass. Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 31226, cit. Vedasi anche B. Nascimbene – P. Piva, *Il rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di giustizia: violazioni gravi e manifeste del diritto dell’Unione europea?*, in questa Rivista, 24 novembre 2020, oltre a G. Tropea, *Il Golem europeo e i «motivi inerenti alla giurisdizione»* (Nota a Cass., Sez. un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598), parimenti in questa Rivista, 7 ottobre 2020.

[46] Il richiamo in questo caso corre ai principi di effettività della tutela che derivano nel nostro ordinamento anche dalle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come sottolinea G.P. Cirillo, *I principi generali del processo amministrativo*, in G.P. Cirillo (a cura di), *Il nuovo diritto processuale amministrativo*, Milano, 2014, pag. 15 e ss., nonché B. Sassani, *Dal controllo del potere all'attuazione del rapporto. Ottemperanza amministrativa e tutela civile esecutiva*, Milano, 1997, nonché *Impugnativa dell'atto e disciplina del rapporto Contributo allo studio della tutela dichiarativa del processo civile e amministrativo*, Padova, 1989.

[47] Così Cass., Sez. Un., ordinanza 29 aprile 2021, n. 11297, cit. La dottrina ha peraltro chiarito di conseguenza che l'errore commesso dal giudice amministrativo nel pronunciare solo su parte della domanda non potrebbe essere coltivato avanti alla Corte di Cassazione, cfr. In difetto si avrebbe un errore che non può essere fatto valere A. Travi, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Torino, 2019, pag. 342.

[48] Così Cass., Sez. Un., ordinanza 23 dicembre 2008, n. 30254, laddove ha affermato che “*proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento*”. Cfr. M.M. Fracanzani, *Per un giudice amministrativo*

veramente speciale, in *Questione giustizia*, I, 2021, il quale sostiene che la ragione della specialità della giurisdizione amministrativa risiede nella differenziazione delle situazioni giuridiche soggettive presenti nel nostro ordinamento, poiché T.A.R. e Consiglio di Stato garantiscono una tutela piena ed effettiva agli interessi legittimi. È quindi evidente che dove questa garanzia di tutela venga meno perché negata in via generalizzata, viene meno anche la ragione della specialità.

[49] Nel caso di specie sarebbe l'art. 112 c.p.c.

[50] Ancor più, lo sono in esito al *revirement* operato dalla giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2018, già citata. La Corte di Cassazione, infatti, ha di recente ulteriormente chiarito che *“la Corte costituzionale n. 6 del 2018 che, dichiarando inammissibile una questione di costituzionalità proposta dalle stesse Sezioni Unite per difetto di rilevanza, aveva ritenuto ingiustificato il controllo cassatorio sulle sentenze del Consiglio di Stato, nei casi di violazione di norme dell’Unione, come interpretate dalla Corte di Giustizia. Come si è detto, tale più recente interpretazione – superando quella precedente che attribuiva alla nozione di eccesso di potere giurisdizionale la più estesa accezione di radicale stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, quale causa di denegata giustizia (in tal senso cfr. SU n. 2242 del 6 febbraio 2015 e n. 31226 del 29 dicembre 2017) – è stata fatta propria dalle Sezioni Unite che, con atteggiamento di self restraint, hanno scelto di conformarvisi (cfr. la già citata SU n. 13243 del 2019 in fattispecie simile)”* (Sez. Un., 30 agosto 2022, n. 25503, vedasi, però, anche la pronuncia 18 gennaio 2022, n. 1454).

[51] Non sempre, però, evidentemente questa soluzione porta ad esiti soddisfacenti sul piano della pienezza della tutela, come sottolinea E. Zampetti, *Lesione del diritto di difesa e principio del doppio grado nel processo amministrativo. Studio sugli esiti del giudizio di appello*, Napoli, 2020, il quale riconduce ad una lesione del diritto di difesa rilevante ex art. 111 Cost. le ipotesi di erronea chiusura in rito del giudizio e, ai fini che interessano, di omessa pronuncia: in particolare cfr. pag. 183 ss.

[52] Vedasi per un inquadramento generale C. Vaccà, *Giustizia sportiva e arbitrato*, Milano, 2006 come pure M. Sanino – F. Verde, *Il diritto sportivo*, Padova, 2008, oltre a G. Manfredi, *Ordinamento Statale e ordinamento sportivo tra pluralismo giuridico e diritto globale*, in *Diritto amministrativo*, III, 2012, pag. 299 e ss.

[53] Che la sentenza peraltro qualifica come atto plurimo inscindibile, cfr. R. Caranta, *Atto collettivo, atto plurimo e limiti soggettivi del giudicato amministrativo di annullamento*, in *Giustizia civile*, IV, 1989, pag. 916 e ss. e A. Travi, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Torino, 2012, pag. 365 e ss. Sugli effetti, invece, dell'annullamento giurisdizionale di questa tipologia di provvedimenti, il riferimento corre, *ex multis*, a Cons. Stato, Sez. VII, 16 novembre 2022, n. 10089.

[54] A mente del quale è passibile di revocazione innanzi alla Corte federale d'appello la pronuncia “*se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia*”. Tale mezzo impugnatorio è applicabile, nondimeno, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia.

[55] Sul punto vedasi A. Gragnani, *I “punti di contatto” fra autonomia dell'ordinamento sportivo e diritti costituzionali come “rapporti multipolari di diritto costituzionale” (sindacato “complessivo di” di proporzionalità e “regola generale di preferenza” in funzione di monito preventivo al legislatore nella sentenza n. 160/2019 della Corte costituzionale*, in *Consulta online*, I, 2020, pag. 84 e ss., oltre a G. Clemente di San Luca, *Dei limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Riflessioni intorno a calcio e diritto*, in *Rivista di diritto pubblico*, I, 2007, pag. 33 e ss. ed A.E. Basilico, *L'autonomia dell'ordinamento sportivo e il diritto ad agire in giudizio: una tutela “dimezzata”?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, II, 2011, pag. 734 e ss.

[56] In particolare, il riferimento corre alla pronuncia del Landgericht München I – Zivilkammer, del 26 aprile 2014, caso n. 37 O 28331/12, nella quale è stata dichiarata nulla la clausola compromissoria che vincolava l'atleta alla giurisdizione domestica sportiva in quanto sottoscritta in una situazione di troppo evidente squilibrio contrattuale delle parti. La pronuncia è stata edita

in *Rivista del commercio internazionale*, II, 2014, pag. 542 e ss., con nota di V.C. Romano, *Nullità di clausole compromissorie negli arbitrati sportivi per squilibrio strutturale dei contraenti*. Vedasi anche E. Maio, *Clausola compromissoria e meritevolezza nel sistema della giustizia sportiva*, Napoli, 2020.

[57] Nello specifico, si fa riferimento a all'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale), secondo il quale *“La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione”* e all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 il quale, a sua volta, prevede che *“Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziata da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.”*

[58] Con la decisione n. 62 del 28 dicembre 2020.

[59] Vedasi Corte cost, 11 febbraio 2011, n. 49.

[60] La pronuncia, peraltro, ha il pregio di chiarire la non irragionevolezza della disposizione di rito sportiva che preclude la possibilità di adire in sede revocatoria gli organi di giustizia domestica nel caso in cui sia stato presentato ricorso avverso la decisione presso il giudice amministrativo. In tale caso la decisione n. 62 del 28 dicembre 2020, ritiene ancora che eventuali nuovi documenti potrebbero essere fatti valere innanzi al giudice. La pronuncia, nondimeno, non risolve il caso in cui si sia trattato di un errore costituito dal disassamento tra chiesto e pronunciato.

[\[61\]](#) Cfr. M. Luciani, *L'errore di diritto e l'interpretazione della norma giuridica*, Relazione al Convegno «Omessa pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo», Modanella, 24-25 maggio 2019, in *Questione giustizia*, III, 2019, il quale sottolinea la complessità dell'atto interpretativo del giudicante e i limiti all'interno dei quali un eventuale errore può essere fatto rilevare nel sistema processuale.

[\[62\]](#) In punto, ancora, E. Zampetti, *op. cit.*